

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1091)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(**COLOMBO EMILIO**)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(**CARON**)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 1970

Assegnazione al Mediocredito centrale di somme per la concessione di contributi sugli interessi per operazioni ordinarie

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, il Mediocredito centrale, istituito con legge 25 luglio 1952, n. 949, provvede al finanziamento degli istituti autorizzati all'esercizio del credito a medio termine nell'ambito delle operazioni a favore delle medie e piccole imprese e nel campo delle esportazioni, mediante il risconto delle relative operazioni.

Inoltre, detto Istituto, in sostituzione o ad integrazione dei finanziamenti sopra indicati, può corrispondere, nei limiti indicati annualmente dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, contributi a titolo definitivo, aventi, a tutti gli effetti, carattere di spesa (articolo 2, ultimo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 265).

Il Mediocredito centrale finora ha provveduto alla concessione di detti contributi con i propri proventi di gestione.

Dato, però, il costante aumento degli interventi soprattutto nel campo dei finanziamenti all'esportazione, l'Istituto, nei prossimi esercizi, senza congrue assegnazioni di bilancio, non sarà in grado, con gli utili di gestione, di far fronte a tutte le richieste di contributo.

Ai fini di evitare ogni soluzione di continuità in una forma di incentivazione che ha conseguito positivi risultati, col disegno di legge — che si presenta per l'approvazione — viene appunto prevista un'assegnazione di lire 30 miliardi a favore del ripetuto Mediocredito centrale.

Tenuto conto degli impegni già assunti dall'Istituto e di quelli in via di assunzione, nonchè dei tempi tecnici connessi alla erogazione del contributo, l'assegnazione di 30 miliardi di lire viene ripartita in 5 esercizi finanziari.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per la concessione di contributi sugli interessi a favore degli istituti ed aziende di credito per operazioni ordinarie, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, è assegnata al Medio-credito centrale la somma di lire 30 miliardi ripartita come segue:

lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1970;

lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1971;

lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1972;

lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1973;

lire 7 miliardi per l'anno finanziario 1974.

La somma suddetta sarà tenuta dall'Istituto, fino all'impiego, in un conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Art. 2.

Le somme previste dall'articolo 1 della presente legge sono stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1970 sarà fatto fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.